


ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI


TAR CALABRIA - CATANZARO

Integrazione del contraddittorio - Notifica per pubblici proclami


L'avvocato Antonio Pagliaro, nella qualità di rappresentante e difensore della prof.ssa Pasqualina Servelli, notifica, per estratto e per pubblici proclami - giusta autorizzazione del Pres. Tar Calabria-Catanzaro di cui all'Ordinanza n. 3685/2012 del 21.12.2012, ed in base a quanto prescritto nella medesima - ai seguenti Sig.ri: Caligiuri Antonio, Iusi Marietta, Mantuano Giuseppe Francesco, Blandino Simona, Furlano Tiziana, Rotolo Ferdinando, Cavallo Giuseppe, Crea Maria Antonietta, Ferrazzo Antonietta, Sapone Simona, Carioti Antonio, Perri Rossana, Ardito Maria Fontana, Codispoti Andrea, Ordine Saverio, Modesti Genesio, Mustari Susanna, Bozzo Antonella, Sacco Francesco, D'Ippolito Fiorangela, Militano Marina, Borrello Antonella, Lagani Maria Luisa, Talarico Francesco, Trecroci Aldo, Crudo Marcella, Marino Teresa, Primavera Anna, Ferrari Roberta, Vitale Luisa, Zinno Adele, Mottola Flora Alba, Audia Rosa, Gramendola Maria, Primavera Margherita, Agosto Teresa, Campana Ornella, Curti Maria, Grimalidi Fabio, Roberto Amelia Giuseppina, Siciliano Ersilia, Rotella Anna Maria, Gagliardi Angelo, Labate Adriana, Nicolò Eva Raffaella, Viscone Maria, Ramondino Graziella, Parentela Grazia, Pedullà Gaetano, Folino Filomena Rita, D'Andrea Maria Pia, Calvo Donatella, Praticò Fortunato, Falbo Rosetta, Costanza Alfonso, Cama Anna Maria, Cerbino Tiziana, Brunetti Maria, Rizzo Rosanna, Fiorenza Rosita, Monterosso Maria Rosa, Faraco Gemma, Rombolà Eleonora, Delfino Anna, Caratozzolo Giovanna, Zurzolo Rosalba, Caroleo Roberto, Cristofaro Tommaso, Corso Angela, Lauredi Laura, Serafino Carmela Rita, Sanzo Vito, Donnici Rachele Anna, Arcuri Girolamo, Cerrelli Giuseppe, Billé Maria,



Marozzo Licia, Bilotti Maria Angela, Elia Rita, Ferraro Rosa Maria Paola, Mazza Valerio Antonio, Musarella Maria Daniela, Di Cianni Anna Maria, Gravina Antonella, Sansosti Simona, Barberi Sonia, Catania Silvana, Bruzzi Clelia, Armignacca Nicola, Ambriani Carmen Maria Rita, Valenzisi Giovanni, Liporace Anna, Policaro Giuseppe, Cicero Giuliana, Daniele Renato, Cherubino Marilena - nella qualità di soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di merito del concorso per n. 108 Dirigenti Scolastici per la Regione Calabria (indetto dal M.I.U.R. in data 13.07.2011) terminativamente approvata con D.D.G. U.S.R. Calabria prot. n. 13719 del 27.07.2012 - il pendente ricorso al Tar Calabria-Catanzaro n. 1249/2012 promosso dalla prof.ssa Pasqualina Servelli contro il M.I.U.R. e l'U.S.R. Calabria e nei confronti del controinteressato prof. Cutuli Nicolantonio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del D.D.G. U.S.R. Calabria prot. n. 13719 del 27.07.2012 – con il quale è stato rettificato il precedente D.D.G. U.S.R. Calabria prot. n. 12362 del 10.07.2012 ed è stata approvata nuovamente la graduatoria di merito del concorso per n. 108 Dirigenti Scolastici per la Regione Calabria (indetto dal M.I.U.R. in data 13.07.2011) – nella parte in cui non ha correttamente valutato i titoli culturali, professionali e di servizio posseduti dalla ricorrente; b) di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e, in particolare: 1) del verbale della commissione esaminatrice nella parte in cui indica il punteggio attribuito alla ricorrente e dell'annessa tabella di valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente; 2) della Nota U.S.R. Calabria prot. n. 13358 del 24.07.2012, con la quale è stata riscontrata negativamente la richiesta di rettifica del punteggio attribuito per titoli culturali, di servizio e professionali (nella graduatoria di merito) inoltrata dalla



ricorrente. Fatto. La ricorrente ha partecipato al concorso per n. 108 Dirigenti Scolastici per la Regione Calabria (indetto dal M.I.U.R. in data 13.07.2011) e, dopo avere superato tutte le prove concorsuali previste dal Bando, è stata inserita nella graduatoria di merito (pubblicata con D.D.G. U.S.R. Calabria prot. n. 12362 del 10.07.2012) in posizione n. 69 con punteggio totale pari a 70,60 di cui soltanto 3,60 per punteggio relativo ai titoli culturali, di servizio e professionali. Senonché Ella - resasi conto della errata/mancata valutazione dei titoli regolarmente dichiarati ed autocertificati – presentava reclamo all’U.S.R. Calabria per ottenere la rettifica del punteggio per titoli attribuitole; reclamo questo che però veniva riscontrato negativamente con la seguente motivazione: – quanto ai titoli culturali non valutati (punteggio non attribuito 0,10) – “mancanza di elementi identificativi necessari per la valutazione”, e – quanto ai titoli di servizio e professionali non valutati (punteggio non attribuito 2,70) – “mancanza degli anni di riferimento”. Cosicché la ricorrente è stata inserita nella graduatoria di merito terminativamente approvata con D.D.G. U.S.R. Calabria prot. n. 13719 del 27.07.2012 (a seguito del riscontro di tutti i reclami presentati e delle verifiche fatte d’ufficio) in posizione n. 71 con punteggio totale pari a 70,60 di cui soltanto 3,60 per punteggio relativo ai titoli culturali, di servizio e professionali. Diritto. Il ricorso è fondato sul seguente motivo: Violazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), della l. n. 241/90. Violazione del principio di leale collaborazione a causa del mancato esercizio della facoltà di regolarizzazione documentale. In particolare, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha in alcun modo esercitato – come invece era suo dovere – la facoltà di richiederle la regolarizzazione in ordine alle “mancanze” rilevate (atteso che nella specie esisteva già l’indicazione dei



titoli e, dunque, non si trattava di consentire l'integrazione per dei titoli prima non dichiarati, bensì di aggiungere elementi di mero supporto, utili solamente per avere certezza in ordine alla rispondenza dei requisiti richiesti dal Bando ai fini della valutazione); facoltà questa che qualora fosse stata esercitata avrebbe agevolmente condotto alla positiva valutazione dei titoli contestati con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente dei relativi ulteriori 2,80 punti e, a cascata, il punteggio complessivo di 73,40 nella graduatoria finale di merito in luogo di quello attribuitole pari a 70,60. Alla luce di tanto, si precisa che la ricorrente, in caso di accoglimento integrale del ricorso, supererebbe (anche per la goduta preferenza a parità di merito ex art. 14, p. 17 del Bando) i predetti nominati soggetti a partire (in ordine crescente di ubicazione) da Corso Angela e fino a Labate Adriana (compresa), collocati nella graduatoria di merito dalla posizione n. 70 fino alla posizione n. 44, con punti da 70,60 fino a 73,40.

avv. Antonio Pagliaro

TC13ABA1116 (A pagamento).

